



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e al chiuso.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;

Rilevato:

- che il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma dei mercati (all'aperto o al chiuso) impedisce la chiusura della filiera agroalimentare con il trasferimento dei generi alimentari prodotti al consumatore finale;

Considerato:

- che occorre definire le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale, soprattutto nelle frazioni;
- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dispone che *"non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la*

gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

Ritenuto:

che le condizioni minime per la riapertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari siano le seguenti:

- a) l'esatta conformazione e le modalità di perimetrazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi (posteggi destinati e utilizzati solo per la vendita di prodotti alimentari), onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- b) il numero e la tipologia degli addetti al controllo (reclutati dai partecipanti e dalle associazioni di categoria) e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita;
- c) la capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- d) limitazioni degli orari di svolgimento del mercato;
- e) misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità degli spazi pubblici;
- f) l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; ai varchi d'accesso verranno messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al mercato e delle associazioni di categoria;
- g) l'accesso all'area mercatale sia consentita ad un solo componente per nucleo familiare eventualmente accompagnato da minori di anni 14 che non saranno computati ai fini della capienza massima;
- h) in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;
- i) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- l) presenza di un unico ed esclusivo varco di accesso e di un diverso e separato unico varco d'uscita;

Considerato:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020;

ORDINA

- che, a far data dal 27 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 compreso, l'effettuazione dei mercati cittadini a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e lo svolgimento dell'attività nei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;
- al Dirigente del Servizio Commercio, di concerto con la Direzione Generale, di emanare provvedimenti autorizzativi relativi alle aree mercatali, sulla base delle condizioni indicate

nella presente ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale e
previa predisposizione di un piano;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alla Direzione Generale;
- 4) al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 24/04/2020

IL SINDACO
Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara.

